

COMUNICATO STAMPA n. 158/23

Lussemburgo, 19 ottobre 2023

Sentenza della Corte nella causa C-660/20 | Lufthansa CityLine

Tempo di lavoro: la previsione di una remunerazione maggiorata per il superamento di un certo numero di ore di lavoro non può andare a svantaggio del lavoratore a tempo parziale

Un pilota tedesco lavora, a tempo parziale, per una compagnia aerea. Il suo contratto di lavoro prevede che percepisca una remunerazione di base che dipende dal tempo di servizio di volo. Inoltre, egli può beneficiare di una remunerazione supplementare se effettua, in un mese, un certo numero di ore di servizio di volo e supera le soglie fissate al riguardo nel suo contratto di lavoro.

Queste soglie sono identiche per i piloti che lavorano a tempo pieno e per quelli che lavorano a tempo parziale.

Il pilota ritiene che, poiché lavora a tempo parziale, le soglie dovrebbero essere ridotte tenendo conto del numero di ore che egli effettua. Egli ritiene che, se le soglie di attivazione fossero ridotte in proporzione al tempo di lavoro svolto, egli le supererebbe e avrebbe quindi diritto alla remunerazione supplementare.

La Corte federale del lavoro tedesca, investita di tale controversia tra il pilota e la Lufthansa CityLine, pone una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Essa chiede se norme nazionali che richiedono che un lavoratore a tempo parziale svolga lo stesso numero di ore di lavoro che svolge un lavoratore a tempo pieno per poter ottenere una remunerazione supplementare costituiscano una discriminazione vietata ai sensi del diritto dell'Unione ¹.

La Corte risponde **affermativamente**. Anzitutto, essa rileva che, nell'ambito del loro impiego, i lavoratori a tempo parziale esercitano le stesse mansioni dei lavoratori a tempo pieno oppure occupano il loro stesso posto. Essa ritiene quindi che **le situazioni di queste due categorie di lavoratori siano comparabili.** Il giudice nazionale dovrà tuttavia verificare questo aspetto.

La Corte constata, poi, che l'esistenza di soglie identiche per l'attivazione di una remunerazione supplementare rappresenta per i piloti a tempo parziale, rispetto al loro tempo di lavoro totale, un servizio di ore di volo più lungo che per i piloti a tempo pieno. I piloti a tempo parziale hanno quindi un carico maggiore e soddisferanno ben più raramente le condizioni del diritto alla remunerazione supplementare rispetto ai loro colleghi che lavorano a tempo pieno.

Di conseguenza, la Corte dichiara che norme nazionali di questo tipo danno luogo a un trattamento meno favorevole dei piloti a tempo parziale, il che è contrario al diritto dell'Unione, a meno che tale trattamento sia giustificato da una ragione obiettiva. Il giudice nazionale è chiamato a verificare anche questo aspetto, tenendo conto al contempo delle considerazioni svolte al riguardo dalla Corte, la quale esprime riserve quanto alle giustificazioni addotte, in particolare, dalla compagnia aerea.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un

atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale e, se del caso, la sintesi</u> della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli @ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ⊘ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!









¹ Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla <u>direttiva 97/81/CE</u> del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.